

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 2-3670

Legge regionale 32/2008, articolo 2, comma 3. Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti da consultare per la designazione dei membri esperti e per la loro successiva nomina ai fini della costituzione della Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'articolo 137 del D.lgs. 42/2004.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, ha adeguato la legislazione regionale ai principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito: Codice);
 - l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2008 sopra richiamata ha istituito la Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree di cui all'articolo 137 del D.lgs. n. 42/2004 (di seguito: Commissione regionale), individuandone la composizione e durata;
 - la suddetta Commissione regionale ha il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del citato Codice, riconosciuti di rilevante valore paesaggistico e assoggettati alle disposizioni di tutela della Parte III (Beni paesaggistici);
 - ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 2, la Commissione regionale è composta da:
 - i membri di diritto, elencati all'articolo 137, comma 2, del Codice, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ora Ministero della Cultura (“direttore regionale, soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio”, ora rispettivamente: segretario regionale e soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio), e della Regione (responsabile della Direzione e responsabile del Settore competenti per materia);
 - quattro membri esperti nominati dalla Giunta regionale;
- ed è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali;
- ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 2, i membri esperti sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle Associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
 - ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 2, la Commissione regionale, presieduta dal responsabile della Direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), le nomine da effettuarsi previa designazione da parte di Associazioni, Enti e Istituti di qualsiasi tipo sono di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Dato atto che la Commissione regionale attualmente in carica è stata costituita con D.P.G.R. n. 91 del 14/09/2015 e successivamente modificata nella composizione con D.P.G.R. n. 69 del 08/09/2016, D.P.G.R. n. 26 del 09/05/2017 e con D.P.G.R. n. 22 del 26/02/2020 e che, pertanto,

occorre procedere al rinnovo del mandato quinquennale della Commissione regionale, attraverso la sua ricomposizione, da effettuarsi tramite Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dato atto che, per quanto riguarda le nomine dei quattro membri esperti attribuite alla Giunta regionale dal soprarichiamato comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 32/2008 sulla base di terne designate dagli enti individuati per legge, a differenza delle designazioni di competenza del Politecnico di Torino e delle Università degli studi del Piemonte, le designazioni da effettuare rispettivamente dalle "Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale" e dalle "Associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale" richiedono la preliminare individuazione dei requisiti e delle condizioni idonee a legittimare in capo a tali soggetti la competenza a esprimere le relative candidature, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività degli interessi e delle finalità tutelate e di garantire al contempo la più ampia partecipazione.

Dato atto, pertanto, che, poiché un'indagine conoscitiva più ampia consente di ottenere una rappresentazione completa delle Fondazioni e Associazioni in possesso dei requisiti di rappresentatività descritti, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio ha delineato i criteri e le modalità procedurali da adottarsi per l'individuazione delle Fondazioni e Associazioni chiamate a esprimere due delle suddette quattro terne di esperti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- le rispettive finalità statutarie, che devono essere coerenti con le attività della Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- l'interesse verso azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio generalizzabili all'interno territorio regionale e non legate a particolarismi locali.

Dato atto, inoltre, che la Direzione Ambiente, Energia e Territorio ha delineato i requisiti generali e specifici dei candidati da designarsi dai soggetti sopra individuati, tenendo conto delle molteplici competenze disciplinari e delle pregresse esperienze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti alla Commissione regionale.

Dato atto altresì del parere consultivo reso dal Settore giuridico-legislativo della medesima Direzione Ambiente, Energia e Territorio su specifica richiesta del Settore Territorio e Paesaggio (prot. 90956 del 02/08/2021, come da documentazione agli atti), con il quale si conferma la legittimità del procedimento di designazione dei candidati da parte delle Fondazioni e Associazioni rappresentative degli interessi di promozione e tutela del patrimonio culturale ancorché non preceduta dalla individuazione di una terna concordata di soggetti idonei, ritenendosi allo scopo sufficiente la designazione di un numero di candidati non inferiore a tre, da sottoporre alla Giunta regionale.

Ritenuto, pertanto, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2008, con riferimento alla nomina, da parte della Giunta regionale, dei quattro membri esperti all'interno della Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 137 del D.lgs. n. 42/2004, da effettuare sulla base delle designazioni pervenute, di:

- approvare i "Criteri per l'individuazione delle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e delle Associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare i "Requisiti per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina di membri esperti, da parte della Giunta regionale, nell'ambito della Commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la selezione pubblica per l'individuazione delle Fondazioni e delle Associazioni, aventi i requisiti di cui

all'Allegato 1, cui richiedere la presentazione delle candidature per la designazione dei membri esperti.

Visti:

- il D.lgs. n. 42/2004;
- la L. 241/1990;
- la L.r. n. 39/1995;
- la L.r. n. 32/2008.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, all'unanimità

delibera

per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2008, con riferimento alla nomina, da parte della Giunta regionale, dei quattro membri esperti all'interno della Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 137 del D.lgs. n. 42/2004:

- di approvare i "Criteri per l'individuazione delle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e delle Associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i "Requisiti per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina di membri esperti, da parte della Giunta regionale, nell'ambito della Commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la selezione pubblica per l'individuazione delle Fondazioni e delle Associazioni, aventi i requisiti di cui all'Allegato 1, cui richiedere la presentazione delle candidature per la designazione dei membri esperti;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'effettiva piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Criteri per l'individuazione delle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e delle Associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

Premesse

L'articolo 2 della legge regionale n. 32/2008 ha istituito la Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree di cui all'articolo 137 del D.lgs. n. 42/2004, individuandone la composizione e la durata.

La suddetta Commissione regionale ha il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del citato D.lgs. n. 42/2004.

Alla Giunta regionale è attribuita la nomina dei quattro membri esperti, scelti tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, nell'ambito di terne designate, rispettivamente:

- dal Politecnico di Torino;
- dalle Università degli Studi del Piemonte;
- dalle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale;
- dalle Associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

A seguito di verifiche e ricognizioni effettuate dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, non è stato possibile pervenire a un elenco esaustivo delle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e delle Associazioni portatrici di interessi diffusi, alle quali richiedere la formulazione di terne; è pertanto opportuno ricorrere a un'indagine conoscitiva più ampia, da svolgersi tramite approvazione di un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a proporre candidature, per ottenere una rappresentazione completa delle Fondazioni e Associazioni in possesso dei requisiti richiesti, al fine di consentire la più ampia rappresentatività degli interessi tutelati e, correlativamente, la maggiore trasparenza e democraticità nello svolgimento dei compiti di interesse pubblico ad esse attribuito.

Tenuto conto dell'articolazione delle suddette istituzioni all'interno del territorio regionale e della molteplicità di Fondazioni e Associazioni, si ritiene di chiarire le modalità da adottare per la loro individuazione:

- per quanto riguarda il Politecnico di Torino e le Università degli Studi del Piemonte (queste ultime articolate su due Istituzioni, Torino e Piemonte Orientale), l'individuazione è immediata e univoca e la richiesta di designazione delle terne di candidati esperti non comporta difficoltà;
- per quanto riguarda le Fondazioni aventi, all'interno dei propri statuti, finalità di promozione del patrimonio culturale e le Associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, è necessario provvedere all'individuazione delle istituzioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale procedendo sulla base delle motivazioni e dei criteri di seguito esplicitati, e di procedere in seconda battuta alla richiesta di designazione delle rispettive candidature alle Fondazioni e Associazioni che siano risultate idonee sulla base di detti criteri.

Criteri e requisiti per l'individuazione delle Fondazioni e delle Associazioni

Nella valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute dalle Fondazioni e Associazioni aventi le finalità di cui al provvedimento di approvazione del presente Allegato 1 si deve tenere conto:

- delle finalità statutarie, che devono essere coerenti con le attività della Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, inerenti agli immobili indicati alle lettere a) e b) e alle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del D.lgs. 42/2004, riconosciuti di rilevante valore paesaggistico e assoggettati alle disposizioni di tutela della Parte III (Beni paesaggistici);
- dell'interesse verso azioni di tutela e valorizzazione generalizzabili all'intero territorio regionale e non legate a particolarismi locali.

In particolare nella selezione delle Associazioni, oltre alle caratteristiche sopra elencate, si deve tenere conto:

- della rappresentatività territoriale a livello regionale, garantita dalla presenza di almeno tre sedi provinciali, che possano fornire un contributo di conoscenza e impegno all'interno delle realtà piemontesi;
- dell'inclusione nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale (articolo 13 della l. 349/1986) riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

La presenza simultanea e combinata dei requisiti attinenti ai criteri sopra elencati, finalizzata a soddisfare le competenze richieste dalla partecipazione ai lavori della Commissione, costituisce requisito di ammissibilità ai fini della individuazione delle Fondazioni e delle Associazioni di cui al presente provvedimento. La Commissione, infatti, prende in esame istanze provenienti da ambiti territoriali diffusi sull'intero territorio regionale e dà origine, al termine delle fasi istruttorie, a provvedimenti finali (proposte di dichiarazioni di notevole interesse pubblico) che, una volta perfezionati tramite deliberazioni della Giunta regionale, assumono valenza di carattere nazionale, integrando organicamente i contenuti del Piano paesaggistico regionale. In considerazione di tale valenza, è opportuno che le Associazioni siano prioritariamente individuate tra quelle dotate di sedi e referenti sia regionali che nazionali, così da esprimere, nelle diverse articolazioni territoriali, una comune linea di tutela del paesaggio.

Modalità procedurali

Con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Territorio e paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, cui compete il ruolo di segreteria tecnica della Commissione regionale, si procede all'approvazione di un avviso per l'individuazione delle Fondazioni e Associazioni, sulla base dei criteri di cui al presente Allegato 1.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità in funzione dei criteri definiti al precedente paragrafo, viene costituita una commissione interna alla Direzione Ambiente, Energia e territorio, composta dal Dirigente e da un funzionario del Settore Territorio e Paesaggio e dal Dirigente del Settore Giuridico legislativo.

Il verbale della commissione interna, contenente l'elenco delle Fondazioni e Associazioni in possesso dei requisiti di cui ai criteri sopra descritti, viene trasmesso al Settore Territorio e paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, che procederà conseguentemente a richiedere a ciascuna Fondazione e Associazione risultata idonea, l'espressione di una proposta di candidatura. Qualora le Associazioni o le Fondazioni selezionate ai sensi del presente Allegato 1 siano in numero inferiore a tre, le relative candidature espresse dovranno comunque contemplare una terna di nominativi.

Il procedimento continua secondo le modalità descritte nell'Allegato 2.

ALLEGATO 2

Requisiti per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina di membri esperti, da parte della Giunta regionale, nell'ambito della Commissione regionale incaricata di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Premesse

L'articolo 2 della legge regionale n. 32/2008 ha istituito la Commissione regionale avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree, di cui all'articolo 137 del D.lgs. n. 42/2004, individuandone la composizione e la durata.

La suddetta Commissione regionale ha il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del citato D.lgs. n. 42/2004.

Alla Giunta regionale è attribuita la nomina dei quattro membri esperti, scelti tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli Studi del Piemonte, dalle Fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle Associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

Il presente documento descrive le modalità da adottarsi, da parte degli uffici regionali, per la verifica delle candidature espresse dalle Fondazioni e Associazioni, nonché dalle istituzioni accademiche sopra richiamate. In particolare, sono individuati i requisiti generali e specifici richiesti per i soggetti designati tenendo conto delle molteplici competenze disciplinari necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti alla Commissione regionale.

Si segnala che la verifica tecnica di cui al presente Allegato 2 non costituisce una procedura selettiva, non prevede la redazione e pubblicazione di alcuna graduatoria né la pubblicazione dell'elenco delle candidature pervenute. Essa ha lo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle candidature degli esperti designati dagli enti individuati ai sensi dell'Allegato 1 e dei relativi requisiti di professionalità ed esperienza a supporto della Giunta regionale, affinché essa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 32/2008 provveda, nell'ambito delle designazioni così effettuate, alla nomina dei quattro membri esperti.

Modalità procedurali

Al termine della procedura descritta nell'omonimo paragrafo "Modalità procedurali" dell'Allegato 1, il Settore Territorio e paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, previa richiesta di espressione di una proposta di candidatura a ciascuna Fondazione e Associazione risultata idonea, raccoglie le suddette candidature, pervenute con le modalità ed entro i termini stabiliti all'atto della richiesta. Contestualmente, procede altresì alla richiesta di espressione di una terna di nominativi al Politecnico di Torino e, congiuntamente, alle Università degli Studi del Piemonte (Torino e Piemonte Orientale). Qualora le Associazioni o le Fondazioni selezionate ai sensi dell'Allegato 1 siano in numero inferiore a tre, le relative candidature espresse dovranno comunque contemplare una terna di nominativi.

L'elenco dei nominativi così composto viene quindi trasmesso alla medesima commissione interna alla Direzione Ambiente, Energia e territorio di cui all'Allegato 1 che aveva precedentemente provveduto all'individuazione di Fondazioni e Associazioni idonee, la quale è convocata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Nel termine di trenta giorni, la commissione interna di cui sopra, provvede alla verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle candidature pervenute, nonché della sussistenza dei requisiti di cui al successivo paragrafo.

Il verbale della commissione interna, contenente l'elenco delle candidature idonee espresse da Fondazioni, Associazioni, Politecnico e Università, corredate dalle informazioni risultanti dalla verifica dei curricula, viene trasmesso nei dieci giorni successivi, per il tramite del Settore Territorio e Paesaggio, alla Giunta regionale, per la successiva nomina con decreto del Presidente della Giunta stessa.

Requisiti generali e specifici

La commissione interna, verificata la ricevibilità ed ammissibilità delle candidature pervenute nel rispetto delle disposizioni operative definite dallo specifico provvedimento organizzativo di attuazione della presente deliberazione, procede all'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti generali e specifici delle candidature validamente presentate, da possedere entro la data utile per la presentazione delle stesse:

- età non inferiore a 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o di non essere stato dichiarato decaduto;
- possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/2004);
- pregressa esperienza in materia di tutela del paesaggio e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, documentata attraverso uno o più dei seguenti requisiti:
 - svolgimento di incarichi o collaborazioni attinenti alle materie della tutela del paesaggio e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale conferiti da enti pubblici o aziende pubbliche o private;
 - attività di lavoro autonomo o subordinato in seno ad organismi o enti aventi i requisiti previsti per le Associazioni e Fondazioni di cui all'art. 3, c. 2, l.r. 32/2008 attinenti alle materie della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
 - attività di docenza attinente alle materie della tutela del paesaggio e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale;
 - attività di divulgazione, promozione, comunicazione scientifica attinenti alle materie della tutela del paesaggio e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

Dei requisiti di competenza ed esperienza professionale relativi a ciascuna candidatura validamente espressa viene predisposta apposita documentazione ai fini dei successivi adempimenti di competenza della Giunta regionale.